

COMUNE DI BORGOMARO
Provincia di Imperia



REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con Deliberazione n. 20 del 28/07/2026

Sommario

Sommario	2
1. PREMESSA.....	4
1.1. Oggetto.....	4
2. NORME GENERALI	5
2.1. Ambito, efficacia ed applicabilità.....	5
2.2. Fondamenti dell'uso dell'acqua potabile	5
2.3. Definizioni	5
2.4. Trattamento dei dati personali	7
2.5. Oggetto del servizio idrico	8
2.6. Tipologie di fornitura (usi)	8
2.7. Titolari del contratto di somministrazione	8
3. SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	10
3.1. Disposizioni generali.....	10
3.2. Allacciamento alla rete idrica.....	11
3.3. Impianti antincendio.....	13
3.4. Misuratore.....	14
3.5. Impianto interno privato a valle del punto di consegna.....	15
3.6. Variazioni di pressione e portata	16
3.7. Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio	17
3.8. Utenze condominiali e plurime.....	17
4. SERVIZIO DI FOGNATURA	19
4.1. Disposizioni generali.....	19
4.2. Classificazione degli scarichi	20
4.3. Prescrizioni generali	21
4.4. Allacciamento alla pubblica fognatura	21
4.5. Ammissibilità degli scarichi	22
4.6. Scarico delle acque meteoriche.....	23
4.7. Disposizioni per l'allacciamento alla fognatura	23
4.8. Utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo	25
4.9. Prescrizioni tecniche per l'allacciamento alla fognatura	25
4.10. Allacciamento di pluviali	27
4.11. Disposizioni tariffarie	27
5. CONDIZIONI AMMINISTRATIVE	28
5.1. Contratto di somministrazione	28
5.2. Durata del contratto	28

5.3.	Recesso dal contratto	28
5.4.	Vulture e subentri	29
5.5.	Aggiornamento indirizzi di recapito e contatti	31

1. PREMESSA

1.1. Oggetto

Il Comune di Borgomaro è gestore salvaguardato sul territorio comunale del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Il presente regolamento è parte integrante e sostanziale di ogni contratto di fornitura del servizio idrico integrato o dei segmenti che lo compongono, senza che ne occorra la materiale trascrizione; l'utente dichiara di conoscerlo e accettarlo nello stesso contratto di fornitura e ne riceve copia.

Il Comune si impegna a rendere noto il presente Regolamento e successive modifiche agli Utenti, pubblicandolo sul proprio sito internet, e rendendolo comunque disponibile presso la sede comunale in modo che sia visionabile e ne possa essere ritirata copia.

Il presente Regolamento si applica a tutti gli Utenti del Comune di Borgomaro, abrogando e sostituendo quelli precedenti dalla data di approvazione da parte del Comune stesso.

2. NORME GENERALI

2.1. Ambito, efficacia ed applicabilità

Il presente Regolamento definisce i principi su cui si basa l'erogazione del servizio idrico nel Comune di Borgomaro.

Il presente Regolamento è parte integrante di ogni contratto di somministrazione per la fornitura del Servizio Idrico Integrato, pur non essendo necessaria la trascrizione materiale dello stesso nel contratto. L'Utente può in qualsiasi momento richiederne una copia gratuita al Comune, in formato elettronico o cartaceo. Il Regolamento del Servizio Idrico vigente è pubblicato sul sito web del Comune www.comune.borgomaro.im.it. Il Regolamento, le sue eventuali variazioni e/o integrazioni sono notificate mediante apposite comunicazioni sulle fatture e sul sito web.

L'uso della risorsa idrica, da parte di tutti i soggetti interessati, dovrà essere improntato a criteri di solidarietà, dovrà evitare gli sprechi e favorire il rinnovo delle risorse, tutelando diritti e aspettative delle generazioni future. Per tale motivo gli Utenti si impegnano ad un utilizzo della risorsa idrica che eviti sprechi e consenta riutilizzi.

Il Regolamento disciplina:

- la fornitura idrica, le modalità, procedure e norme tecniche generali di allacciamento alla rete di distribuzione e modifiche agli allacciamenti esistenti, di uso e di gestione delle reti, la gestione amministrativa dell'utenza e degli impianti di fornitura dell'acqua;
- l'uso della fognatura comunale, le modalità amministrative, tecniche ed operative relative al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica e assimilata, alla realizzazione delle opere di connessione, al rilascio dei permessi di allacciamento e autorizzazione allo scarico, i criteri per l'ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura.

2.2. Fondamenti dell'uso dell'acqua potabile

La fornitura di acqua potabile ha come scopo primario il soddisfacimento delle necessità di consumo umano. L'utilizzazione per usi diversi dal consumo umano (ad es. usi industriali, agricoli, terziari, allevamento, ecc.) è consentita soltanto a condizione che non venga pregiudicato il soddisfacimento dello scopo primario e che non ne venga pregiudicata la qualità, in tali casi sarà facoltà del Gestore sospendere la fornitura.

L'acqua potabile è una risorsa che va tutelata salvaguardando il patrimonio ambientale.

2.3. Definizioni

Nel presente regolamento e nei documenti ad esso correlati si applicano le seguenti definizioni.

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.

Acque bianche: acque meteoriche provenienti dai cortili, dai tetti, dalle terrazze e da qualsiasi area scoperta; acque meteoriche di dilavamento, non usate e non trattate; acque di innaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati; acque destinabili al consumo umano, non usate; acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto di norme di legge e senza trattamenti.

Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm. uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; acque che in relazione al tipo di attività svolta vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che possono creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Acque nere: acque provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle cucine e dalle mense, nonché acque di processo che, per caratteristiche quali – quantitative, sono assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi.

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziali e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue assimilate a quelle domestiche: acque reflue considerate equivalenti alle acque reflue domestiche e definite in tal senso dalla normativa nazionale (art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06) e regionale (art. 16 della L.R. 43/95).

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività industriali, artigianali, commerciali, o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

Allacciamento: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti; di normainizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

Allacciamento fognario: è la canalizzazione, posata su suolo pubblico, per il collegamento di una o più utenze alla rete fognaria.

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. È un organismo indipendente, istituito dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. Con il Decreto Legge n. 201/11, convertito nella Legge n. 214/11, all'Autorità sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo anche in materia di servizi idrici da esercitare con gli stessi poteri attribuiti dalla Legge istitutiva n.481/95;

Carta del servizio: il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII.

Fornitura del servizio di distribuzione dell'acqua potabile: è l'attività di captazione, sollevamento, trattamento, stoccaggio, trasporto e vendita dell'acqua potabile.

Gruppo di misura: Può comprendere, oltre al misuratore, le due saracinesche a monte e a valle del misuratore, ed eventualmente un riduttore di pressione.

EGATO: Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Imperia.

Gestore del Servizio Idrico è il Comune di Borgomaro.

Impianto di depurazione: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico – meccanici e/o biologici e/o chimici.

Impianto privato interno: impianto a valle del punto di consegna di proprietà dell'Utente.

Misuratore: strumento usato ai fini di transazione commerciale destinato alla misurazione continua, alla memorizzazione e alla visualizzazione del volume d'acqua che passa attraverso di esso entro condizioni di funzionamento ben definite, conforme al D.L. 22/2007, al D.M. 155/2015 ed alla norma UNI EN 14154-1.

Perdita occulta: dispersione idrica accidentale e involontaria verificatasi nell'impianto privato interno a valle del punto di consegna (misuratore), non affiorante, invisibile e non rilevabile mediante le normali operazioni di diligenza e vigilanza richieste all'Utente per il controllo dei beni di proprietà.

Punto di consegna: è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale; sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi.

Punto di presa o stacco: punto di collegamento tra la rete di distribuzione e la tubazione dell'allacciamento idrico.

Rete fognaria: complesso di canalizzazioni o condotte, generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque reflue provenienti dalle attività umane in generale, nonché le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, etc.).

Servizio Idrico: è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di acquedotto (captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili), di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione, adduzione e distribuzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

TICSI: Testo Integrato Corrispettivi Servizio Idrico di cui alla Deliberazione ARERA 665/2017/R/idr.

Tipologia di utenza, o Uso: è la tipologia contrattuale, individuata in base all'utilizzo della fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;

Unità di misura del servizio idrico: metro cubo (m³);

Utente: Persona fisica o giuridica in possesso di titolo che attesti la proprietà o il regolare possesso dell'immobile servito dall'allacciamento idrico.

2.4. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali relativi agli utenti del servizio idrico avviene nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e utilizza i dati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale, all'erogazione della fornitura, alla fatturazione dei consumi e all'adempimento degli obblighi di legge o regolamentari. I dati sono trattati con strumenti informatici e manuali garantendo elevati standard di sicurezza e riservatezza; essi potranno essere comunicati a terzi solo se strettamente necessario per l'esecuzione del servizio (es. istituti bancari, società di lettura

contatori) o per obblighi normativi. All'utente sono garantiti tutti i diritti previsti dalla normativa vigente, inclusi il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità, esercitabili secondo le modalità indicate nell'informativa privacy estesa disponibile presso gli uffici del Comune e sul relativo sito web istituzionale.

2.5. Oggetto del servizio idrico

Il Comune fornisce il servizio idrico ai richiedenti nei limiti dell'estensione della rete di distribuzione e della potenzialità degli impianti, e garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche tali da classificarla potabile ed idonea al consumo umano nel rispetto delle normative vigenti.

Il Servizio è fornito con le modalità e le garanzie previste dalla Carta del Servizio e dal Contratto di somministrazione, oltre che in ottemperanza a quanto disposto dalle normative vigenti.

Qualora ve ne sia la possibilità tecnica potranno essere attivate forniture di acqua non potabile, nelle forme e modi espressamente sottoscritti dall'Utente nel contratto di somministrazione.

2.6. Tipologie di fornitura (usi)

Gli usi previsti sono i seguenti:

1. Domestico residente
2. Domestico non residente
3. Uso artigianale e commerciale
4. Uso agricolo e zootecnico
5. Uso pubblico non disalimentabile ai sensi del TICS;
6. Uso pubblico disalimentabile ai sensi del TICS;
7. Uso antincendio
8. Altri usi (piscine)

Ad ogni uso o sotto uso corrisponde uno specifico piano tariffario stabilito secondo la normativa vigente per ciascuno dei servizi forniti.

Le tariffe relative al servizio idrico integrato, nonché gli importi dei diritti e dei corrispettivi dovuti dagli utenti per le prestazioni connesse al servizio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i diritti di allacciamento, voltura, subentro, disdetta e ogni altra prestazione prevista dal presente Regolamento, sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto della normativa vigente e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Gli importi così determinati si applicano per l'esercizio di riferimento del bilancio di previsione, salvo eventuali successive modifiche o aggiornamenti disposti dagli organi competenti in conformità alla normativa vigente.

Le tariffe, i diritti e i corrispettivi applicabili sono resi pubblici mediante le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente e sono messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'Ente.

2.7. Titolari del contratto di somministrazione

Il Comune concede di norma un solo contratto di fornitura idrica per ogni unità immobiliare, restando comunque impregiudicata la facoltà di esaminare eventuali deroghe al riguardo.

Il contratto di somministrazione deve essere stipulato dal titolare, o suo rappresentante, in possesso di titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'immobile servito, secondo quanto previsto dalla L. 23.05.2014, n. 80, art. 5.

La fornitura deve interessare di norma un singolo uso, salvo quanto previsto al punto successivo. Nel caso di forniture plurime destinate ai condomini il contratto di somministrazione deve essere stipulato dall'amministratore di condominio che ne risponde a termini di Regolamento e di legge. Nei casi in cui non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio il contratto dovrà essere sottoscritto da un unico condòmino, che ne risponde a termini di Regolamento e di legge. Nel caso di nuovi edifici in condominio la fornitura dovrà essere prevista per ogni singola unità immobiliare catastalmente censita. Potrà inoltre essere concessa un'ulteriore fornitura per i servizi in comune.

L'acqua fornita non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto, pena la sospensione della fornitura, la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune.

L'Utente non può destinare l'acqua ad uso diverso da quello per il quale è stata richiesta, ed è fatto obbligo allo stesso di richiedere preventivamente autorizzazione per eventuali variazioni con l'aggiornamento del contratto o la sottoscrizione di nuovo contratto di somministrazione.

Qualora sia accertato che la fornitura non corrisponda all'uso contrattualmente previsto, il Comune provvederà d'ufficio alla variazione della tipologia d'utenza, addebitando all'Utente i maggiori oneri secondo l'uso effettivo a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'utilizzo difforme. Sarà inoltre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'apposito Allegato Sanzioni del Comune, o, in mancanza, una penalità forfettaria pari al corrispettivo della quota fissa annua dell'uso effettivo accertato, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno.

3. SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

3.1. Disposizioni generali

Il Comune fornisce il servizio idrico secondo norme, regolamenti e disposizioni in vigore, ed è responsabile fino al punto di consegna.

La fornitura avviene, di norma, con la posa di un gruppo di misura esterno, al confine della proprietà privata, accessibile e unico per ogni unità immobiliare.

Nei casi in cui ciò non sia possibile il Comune può, in deroga al punto precedente, predisporre una linea unica su suolo privato, alla condizione che ci sia solo un'utenza che contabilizzi l'acqua erogata (ad esempio un'utenza condominiale) fornita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari. In tale caso, il gestore è comunque responsabile fino al confine di proprietà.

Qualora vi siano utenze sia domestiche sia non domestiche, quest'ultime dovranno essere predisposte su una linea separata oppure, sulla stessa linea, purché ci sia la possibilità di installare in via eccezionale misuratori per le utenze non domestiche, in modo da garantire il servizio in caso di necessità o in casi eccezionali (es. siccità), prioritariamente alle utenze domestiche. Sarà poi a cura del titolare di tale utenza (es. condominio) effettuare le ripartizioni interne e comunicare le eventuali variazioni delle tipologie d'uso.

In ogni caso non sono a carico del Comune scavi, ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazioni e/o rivestimenti, ponteggi, opere murarie ed ogni altro particolare inerente e connesso all'impianto comunque insistente sulla proprietà dell'Utente sia in fase di nuovo allacciamento che di successiva manutenzione e/o spostamento.

Il Comune si riserva comunque il diritto di effettuare interventi urgenti di scavi, ritenuti improrogabili, in caso di perdite d'acqua.

L'esecuzione dell'impianto interno, dal misuratore agli apparecchi di utilizzazione, è di esclusiva competenza e responsabilità dell'Utente. Il Comune risponde dei danni materiali diretti causati all'Utente da guasti, rotture o anomalie delle infrastrutture idriche di proprietà comunale fino al punto di consegna. Ai fini della richiesta di risarcimento o indennizzo, l'Utente deve inviare formale segnalazione scritta al Comune non appena rilevato il danno. I termini di prescrizione del diritto al risarcimento e l'accertamento delle responsabilità civili sono regolati dalle vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di responsabilità extracontrattuale (art. 2947 c.c.), senza alcun vincolo di decadenza legato alle scadenze di pagamento delle fatture commerciali.

Le infrastrutture realizzate dal Comune a fronte dei contributi di allacciamento a carico dell'Utente sono di proprietà del Comune fino al punto di consegna, di norma al confine della proprietà privata.

Nel caso di cambio di destinazione d'uso degli edifici o di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, le opere di adeguamento della rete di distribuzione, sono realizzate a totale carico dei richiedenti gli interventi.

La rete di distribuzione idrica nell'ambito di interventi di urbanizzazione primaria è realizzata di norma dal Comune oppure da soggetti diversi dal Comune a "scomputo" degli oneri di urbanizzazione primaria.

Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, il Comune è tenuto all'erogazione del

servizio idrico, a fronte del versamento del contributo di allacciamento e della stipula del contratto di somministrazione, entro i limiti della disponibilità idrica, della fattibilità tecnica e delle disposizioni legislative vigenti.

Non è in ogni caso consentita la subfornitura dell'acqua.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolatorie vigenti. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle vincolanti adottate da ARERA o da altre Autorità competenti, prevalgono queste ultime.

3.2. Allacciamento alla rete idrica

L'allacciamento alla rete idrica può essere realizzato esclusivamente dal Comune o comunque su autorizzazione del Comune, su richiesta dell'Utente. L'istanza di allacciamento alla rete idrica deve essere presentata al Comune secondo le modalità definite dalla Carta del Servizio, redatta sugli appositi moduli, fornendo i dati previsti e allegando i documenti richiesti. Il Comune si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione dell'allacciamento.

La presentazione della domanda di allacciamento idrico determina l'inizio dell'istruttoria di verifica dei presupposti per l'allacciamento alla rete idrica, tuttavia non impegna il Comune alla fornitura, che resta sospesa sino all'inizio dell'efficacia del contratto di somministrazione. Tale efficacia si realizza con la posa del misuratore.

Il Comune potrà non accogliere la domanda di allacciamento idrico per motivazioni obiettive, restando comunque in ogni caso confermato il divieto di somministrazione ad impianti afferenti opere prive di permesso di costruire, prive di licenza o concessione edilizia la cui costruzione sia iniziata dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985 (come previsto dall'art. 48 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e successive modificazioni).

In esito all'istruttoria ed all'eventuale sopralluogo, il Comune comunica al richiedente il preventivo tecnico ed economico dei lavori previsti, comprensivi eventualmente dell'estensione o potenziamento della condotta principale, precisando anche gli adempimenti a carico del richiedente e l'eventuale ulteriore documentazione necessaria.

Al riguardo resta a carico del richiedente anche l'ottenimento del consenso scritto di tutti i proprietari dei fondi e/o degli immobili interessati all'esecuzione dei lavori, per sollevare il Comune da ogni responsabilità connessa all'esecuzione dei lavori su proprietà di terzi. Le servitù derivanti da tale consenso sono a titolo gratuito per il Comune, che può usufruirne per ulteriori allacciamenti. L'Utente pertanto non potrà opporsi qualora il Comune provvedesse ad ulteriori allacciamenti sulla derivazione d'utenza a servizio della propria unità immobiliare, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.

Le caratteristiche dell'allacciamento, il dimensionamento ed il tracciato delle tubazioni, la posizione del pozzetto contenente il misuratore, le saracinesche e l'eventuale riduttore di pressione sono stabilite dal Comune e proposte all'Utente, concordandole al momento del sopralluogo.

Il preventivo ha validità non inferiore ai tre mesi, e la sua accettazione ne prolunga la validità sino all'esecuzione dei lavori. Il preventivo si intende accettato solo con il pagamento dei corrispettivi in esso indicati.

Qualora per l'esecuzione del sopralluogo sia necessaria la presenza dell'Utente o di un suo incaricato gli appuntamenti sono concordati con le modalità stabilite nella Carta dei Servizi.

Il pozzetto con il misuratore sarà collocato di norma al limite della proprietà privata; il Comune si riserva comunque la scelta della posizione per garantire un agevole accesso del proprio personale.

A seguito dell'accettazione formale del preventivo, del pagamento dei contributi di allaccio e della documentazione richiesta, il Comune darà corso al completamento dell'istruttoria per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle opere previste, con oneri a carico del richiedente.

Il tempo massimo tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'Utente e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l'attivazione della fornitura è indicato nella Carta dei Servizi.

In caso di rinuncia per qualsiasi motivo il richiedente sarà tenuto al pagamento delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dal Comune.

Le opere per l'allacciamento idrico sono eseguite a cura del Comune, che potrà altresì modificare le varie parti dell'allacciamento secondo proprie motivate esigenze.

Il Comune deve provvedere alla posa, alla messa in esercizio e alla manutenzione del misuratore. È vietato all'Utente effettuare manovre, manutenzioni e riparazioni e comunque qualsiasi intervento su impianti del Comune, ivi inclusi il misuratore e le apparecchiature pertinenti, che rimangono di esclusiva competenza del Comune.

L'installazione o la sostituzione del misuratore risulterà da apposita documentazione, depositata presso il Comune, indicante tipo, matricola, valore lettura iniziale e data d'installazione.

Il Comune è responsabile, di norma, della manutenzione degli allacciamenti sino al misuratore.

Gli oneri derivanti dalla riparazione e dai consumi dovuti alle perdite idriche interne al pozzetto saranno a carico dell'utente. L'Utente è tenuto a verificare l'assenza di perdite idriche interne al pozzetto, secondo la cura del buon padre di famiglia.

La data di posa del misuratore, costituisce la data di messa in esercizio dell'allacciamento e di inizio dell'efficacia del contratto di somministrazione sottoscritto dall'Utente, che fino a tale evento è rimasto sospeso.

È compito dell'Utente collegare il proprio impianto interno al punto di consegna installato dal Comune, restando sollevato il Comune da qualsiasi problematica a valle del pozzetto d'utenza.

È vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto, o comunque commiste a sostanze estranee.

È altresì vietata qualsiasi connessione con impianti idrici interni alimentati da fonti diverse, al fine di escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quelle di diversa provenienza. Deve essere installata una disconnessione idraulica tra impianti interni (es. reti antincendio) e rete idrica.

Gli impianti dotati di autoclave dovranno essere provvisti di idoneo recipiente di accumulo

con rubinetto di arrivo.

Il Comune si riserva di verificare gli impianti interni di proprietà dell'Utente qualora lo ritenga opportuno. Qualora gli impianti interni non siano ritenuti idonei il Comune potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se necessario, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell'Utente.

Tale prescrizione è valida ed operante anche nel caso di presenza di perdite nella rete privata dell'Utente.

3.3. Impianti antincendio

Relativamente all'uso antincendio, gli allacciamenti sono eseguiti dal Comune, dopo verifica dello schema di installazione del sistema antincendio presentato dall'Utente, che resta obbligato a documentare anche successive variazioni. Gli impianti non possono essere destinati ad utilizzi diversi dallo spegnimento di incendi. Gli allacciamenti antincendio di nuova installazione saranno provvisti di misuratore.

I tempi di preventivazione ed esecuzione dell'allaccio idrico complesso sono indicati nella Carta del Servizio.

All'atto della sottoscrizione del contratto l'Utente dovrà versare, qualora previsto, un deposito a garanzia dei pagamenti nelle forme e misure in vigore. Il deposito potrà essere incamerato a copertura dei crediti, anche determinati da irregolarità d'utilizzo o per uso improprio in mancanza di misuratore, restando comunque impregiudicate ulteriori iniziative da parte del Comune a tutela del maggior danno.

Il Comune non risponde dell'efficienza della rete idrica che alimenta gli allacciamenti antincendio né della disponibilità di portata e pressione adeguate al momento dell'uso.

Nel caso di impianti dotati di misuratore, i consumi prelevati dall'utenza antincendio e misurati dal misuratore saranno fatturati alle tariffe stabilite dall'Ente di Governo d'Ambito.

Gli addebiti relativi agli impianti antincendio privi di misuratore sono fatturati secondo le tariffe stabilite dall'Ente di Governo d'Ambito.

Il Comune si riserva di applicare sigilli agli impianti privi di misuratore, da rompersi in caso di utilizzo. In caso di rottura dei sigilli, l'Utente è tenuto a darne comunicazione al Comune entro 48 ore.

Negli impianti antincendio sprovvisti di misuratore, qualora l'Utente avesse necessità di attingere all'impianto per motivi di lotta antincendio, l'Utente è obbligato a comunicare al Comune entro 48 ore i motivi dell'attivazione dell'impianto, l'orario di avvio e di fine dell'erogazione idrica, per consentire la quantificazione dei consumi.

Negli impianti antincendio sprovvisti di misuratore, in presenza di prelievi abusivi od usi impropri il Comune provvederà al calcolo dei consumi ed all'addebito delle eventuali penalità previste. Provvederà inoltre ad installare un misuratore a spese dell'Utente, previa modifica delle opere ove necessario. In tali casi è fatta salva per il Comune la possibilità di disporre la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di natura giudiziaria e l'addebito di una penale pari al doppio dei consumi

valutati, con facoltà di ulteriore ricalcolo sulla base delle medie dei consumi registrati successivamente.

3.4. Misuratore

Il Comune effettua la misurazione dei volumi prelevati dall'Utente mediante misuratori dotati di apposito sigillo di garanzia e rispondenti ai requisiti fissati dal D.P.R. 854/82 o dal D. Lgs. 22/2007. Tali misuratori sono forniti ed installati in via esclusiva dal Comune e rimangono di proprietà del Comune.

Il tipo e calibro del misuratore è stabilito dal Comune in relazione all'uso ed al fabbisogno necessario.

Il Comune ha facoltà di sostituire gli apparecchi di misura qualora lo ritenga necessario, indicando tutti i dati dell'intervento eseguito e la lettura di sostituzione rilevata.

Qualora le mutate condizioni di fornitura rendano necessaria una variazione del calibro le spese relative verranno addebitate all'Utente, se la sostituzione è richiesta dallo stesso.

I misuratori sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune e comunque di facile accesso al suo personale. Per la posa dei misuratori "in batteria" devono essere rispettate da parte dell'Utente le prescrizioni indicate dal Comune.

Il Comune può disporre lo spostamento del misuratore a spese dell'Utente, qualora lo stesso, per modifiche normative o altre intervenute rispetto alla sistemazione originaria, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o non adatto.

L'Utente comodatario del misuratore sarà responsabile delle apparecchiature installate; egli dovrà prendere le precauzioni idonee, secondo l'ordinaria diligenza, a prevenire manomissioni dei sigilli, guasti o alterazioni. Dovrà consentire il libero accesso ai misuratori e mantenere accessibile, sgombrato e pulito il pozzetto d'utenza. È proibita l'apertura non giustificata di idranti e bocche antincendio, nel caso di alimentazione da presa priva di misuratore unicamente a ciò destinata.

Sono vietate la manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione atta a rendere irregolare il funzionamento del misuratore. Ferme restando le responsabilità di natura penale, in tali casi si procederà alla sospensione della fornitura ed alla risoluzione del contratto.

Nelle fattispecie di cui al comma precedente (manomissione dei sigilli o prelievo abusivo), il Comune provvederà al ricalcolo dei consumi sottratti sulla base delle medie registrate nei tre anni precedenti o, in mancanza, sulla media generale del tipo di utenza. All'Utente verrà applicata una penale quantificata in conformità al sistema sanzionatorio approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) per i prelievi illeciti. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative o contrattuali fa salve le specifiche responsabilità di natura penale (art. 624 e 625 c.p.) e l'avvio delle relative procedure giudiziarie da parte del Comune.

In ipotesi di prelievi abusivi da parte di soggetti non Utenti, questi sono tenuti al risarcimento del danno a favore del Comune, commisurato alla durata del prelievo, alla

portata della tubazione, alla tariffa più elevata per le utenze “altri usi”, ai termini di prescrizione vigenti per legge.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico del Comune, salvo i casi di danneggiamento per dolo, colpa o negligenza dell'Utente.

Lo spostamento dei misuratori verrà effettuato dal Comune su richiesta dell'intestatario del contratto di somministrazione e con oneri a carico dello stesso Utente.

La verifica della funzionalità del misuratore viene eseguita presso un laboratorio di prova accreditato.

Qualora il misuratore risulti correttamente funzionante il Comune provvede ad addebitare all'Utente i costi dell'intervento così come indicato nella Carta dei Servizi.

Qualora il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il costo di verifica e sostituzione è a carico del Comune che provvede altresì alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi 3 anni, fatturandoli nella prima bolletta utile.

3.5. Impianto interno privato a valle del punto di consegna

L'impianto privato interno a valle del punto di consegna resta di esclusiva competenza dell'Utente, che dovrà curarne installazione, gestione e manutenzione secondo le normative vigenti in materia. Su tale impianto, l'Utente potrà installare a proprie spese impianti di sollevamento o riduttori di pressione secondo proprie esigenze.

In ogni caso dovranno essere evitati ritorni in rete e tutto ciò che possa causare danni agli impianti di competenza del Comune.

L'Utente è tenuto a verificare la presenza di perdite d'acqua nel proprio impianto a valle del punto di consegna, restando impegnato al ripristino immediato delle perdite riscontrate.

Negli utilizzi dove necessita un'assoluta continuità del servizio sarà cura ed onere dell'Utente provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

L'Utente dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

- a) le tubazioni all'esterno degli edifici dovranno essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dalle tubazioni fognarie o a quota ad esse superiore;
- b) all'interno degli edifici le tubazioni devono essere collocate idoneamente per essere sufficientemente protette da gelo o da calore;
- c) non potranno altresì essere collocate sotto od entro tubazioni di scarico di acque reflue;
- d) dovranno essere installati dei rubinetti di scarico nei punti idonei;
- e) non potranno essere collegate condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni o impianti contenenti vapore, acqua calda o non potabile, o comunque commiste a sostanze estranee;
- f) non potrà essere utilizzato l'impianto idrico come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;

- g) non potranno essere installate direttamente pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali e qualora vengano previsti impianti di pompaggio dovranno essere autorizzati dal Comune.

Qualora l'approvvigionamento avvenga contemporaneamente dalla rete pubblica e da pozzo o sorgente, si dovrà provvedere alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione; Qualora sia previsto l'accumulo dell'acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione al serbatoio dovrà essere posizionata superiormente allo sfioro del troppo pieno ed essere dotata di valvola a galleggiante.

Qualora il Comune ritenga che quanto sopra stabilito possa non venire rispettato, si riserva di procedere nell'interesse generale a verifiche dell'impianto privato interno previa formale contestazione all'Utente interessato, esigendo, se del caso, che vengano eseguite a cura e spese dell'Utente le modifiche e riparazioni ritenute necessarie per garantire l'idoneità della fornitura.

Il Comune può rifiutare o sospendere la fornitura del servizio idrico nei casi in cui l'impianto interno dell'Utente non garantisca la sicurezza della distribuzione dell'acqua o qualora l'impianto interno non sia conforme alle specifiche stabilite dalle normative in vigore.

Il Comune in ogni caso non potrà essere ritenuto responsabile per danni o conseguenze pregiudizievoli che possano essere determinati da malfunzionamenti od altre cause degli impianti interni dell'Utente.

Il Comune non è responsabile della qualità e della pressione dell'acqua a valle del punto di consegna.

Ogni fornitura idrica resta subordinata alla regolarità dello scarico delle acque reflue in fognatura, o altro sistema idoneo, attestata mediante autorizzazione o nulla osta allo scarico. Regolarità e autorizzazione o nulla-osta dovranno essere esibite, qualora già nella disponibilità del richiedente, o richieste in caso contrario, all'atto della domanda di allaccio. È fatta salva la facoltà di verifica da parte del Comune.

3.6. Variazioni di pressione e portata

La pressione nei punti di consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente. Tali parametri possono subire limitazioni o sospensioni per cause di forza maggiore o per esigenze di efficienza complessiva del servizio, ma comunque nel rispetto di condizioni e garanzie stabilite dalla Carta del Servizio.

In caso di dichiarata emergenza idrica o grave siccità, il Comune ha la facoltà di limitare temporaneamente o parzialmente le forniture per usi non abitativi (commerciali, artigianali, agricoli) al fine di garantire la continuità dei consumi domestici essenziali e delle forniture pubbliche non disalimentabili. Tali limitazioni dovranno essere disposte tramite Ordinanza Sindacale e attuate mediante riduzioni programmate della portata o fasce orarie di erogazione, evitando la sospensione totale e improvvisa del servizio che possa pregiudicare la sicurezza degli impianti privati o la continuità delle attività economiche autorizzate.

Il Comune si riserva di variare la pressione al punto di consegna per esigenze generali nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Carta del Servizio. Nel caso di variazioni definitive con variazioni delle condizioni di erogazione, il Comune provvederà a dar comunicazione agli utenti interessati affinché provvedano a loro spese alle eventuali variazioni negli impianti privati interni.

Quanto previsto al punto precedente avrà valore anche per i nuovi contratti.

L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in prossimità del punto di consegna secondo le condizioni stabilite dalla Carta del Servizio.

3.7. Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio

Oltre a quanto disposto a tale proposito dalla Carta del Servizio viene stabilito che il Comune non può essere ritenuto responsabile né tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura nei seguenti casi:

- a) interruzioni senza preavviso che si rendessero necessarie per evitare situazioni di pericolo o anomalie dovute a cause di forza maggiore, quali ad esempio guasti ed incidenti;
- b) interruzioni programmate con preavviso adeguato e comunicato nei modi previsti dalla Carta del Servizio;
- c) non idoneità, dichiarata da organismi riconosciuti dalla legge, degli impianti privati interni per l'uso della fornitura richiesta, ovvero assenza delle certificazioni di legge per tali impianti;
- d) manomissione di impianti, apparecchiature e sigilli del misuratore;
- e) sospensioni o limitazioni della fornitura, nei termini previsti dalla Carta del Servizio, nei casi di mancati pagamenti dopo aver espletato le procedure previste;
- f) sospensioni di fornitura a seguito di diffida per mancato ripristino, da parte dell'Utente, delle condizioni di regolarità e sicurezza nei seguenti casi:
 - i. impianti, apparecchiature e misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del Comune;
 - ii. impianti, apparecchiature e misuratore risultino insufficienti per incrementi di portata non autorizzati dal Comune;
 - iii. venga impedito l'accesso al personale incaricato delle letture, delle verifiche o delle manutenzioni, munito del tesserino di riconoscimento: in tali casi la riapertura della fornitura potrà avvenire solo dopo che si sarà svolto l'intervento previsto e solo dopo che l'Utente avrà pagato le spese dell'intervento di sospensione e riapertura della fornitura;
- g) in tutti i casi di mancata osservanza del presente Regolamento da parte dell'Utente che determinino gravi conseguenze nella gestione del rapporto contrattuale.

In ogni caso la fornitura non potrà essere sospesa:

- a) per interruzioni programmate, nella giornata di venerdì e nei giorni festivi e prefestivi;
- b) per mancati pagamenti di importi inferiori al deposito cauzionale od altra forma di garanzia prestata,
- c) nei casi di ricorsi ancora irrisolti.

3.8. Utenze condominiali e plurime

Nel caso condomini provvisti di un unico misuratore generale che contabilizzi l'acqua

dell'intero fabbricato, (con o senza misuratori divisionali), la fattura comprenderà la quota acquedotto, le quote fognatura e depurazione, ed un numero di quote fisse pari al numero di utenze presenti nel fabbricato. Sarà a cura dell'amministratore la comunicazione al Comune del numero e della tipologia d'uso dei singoli utenti.

Nel caso di utenze plurime di tipo artigianale, commerciale o irriguo, pertanto a servizio di più utenze private, verrà installato un solo misuratore il cui diametro dovrà essere inferiore a quello della rete di distribuzione e comunque tale da non arrecare disfunzioni alle utenze domestiche, pena la sospensione del servizio.

4. SERVIZIO DI FOGNATURA

4.1. Disposizioni generali

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie devono essere effettuate adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:

- a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
- b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
- c) della prevenzione dell'infiltrazione di acque di falda e di acqua piovana;
- d) della limitazione dell'inquinamento dei corpi ricettori causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici;
- e) della prevenzione dei rischi derivanti da tracimazioni causate da piogge violente;
- f) della possibilità di ispezione con mezzi visivi;
- g) della necessità di garantire un rapido deflusso.

Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio; devono possedere caratteristiche costruttive tali da resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza potrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti.

Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazioni delle acque stesse.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni nodo di rete rilevante. Tali manufatti devono avere dimensioni tali da rendere agevoli le operazioni di manutenzione e controllo e devono essere disposti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

Tutti gli allacciamenti fognari devono essere muniti di idonei manufatti, le cui dimensioni ed ubicazione devono permettere una agevole ispezionabilità al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. È vietato l'allacciamento diretto a condotte fognarie in pressione, salvo diversa prescrizione del Comune.

La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie

devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Qualora per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

4.2. Classificazione degli scarichi

Gli scarichi nella fognatura vengono suddivisi nelle seguenti classi:

- A) “scarichi di acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- B) “scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche”: ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 152/2006, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 112 dello stesso Decreto, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, con tale definizione vengono indicate:
 - 1) le acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - 2) le acque reflue provenienti da imprese dedite alle attività di cui al punto 1) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - 3) le acque reflue provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari od inferiore a 1 Kg. per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - 4) le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate dalla normativa regionale (articolo 16, comma 2, lettere b) e c) della Legge Regionale 16 Agosto 1995, n. 43), ovvero:
 - a. i reflui provenienti da insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio e dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all’uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, bagni, latrine, o dalle attività di lavatura di stoviglie ed indumenti esplicate a servizio delle persone residenti, anche in via temporanea, nell’insediamento;
 - b. i reflui provenienti da insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio o produttive, dai quali provengono scarichi caratterizzati da parametri che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, rientrano nei limiti indicati nella Tabella 1 di cui all’Allegato 2 alla L.R. 43/95.

L’assimilazione non si applica agli effluenti di allevamento, come definiti dall’art. 74, lettera v) del D.Lgs. 152/2006 ed alle acque di raffreddamento.

- C) “scarichi di acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività industriali, commerciali o di produzioni di beni e diverse dalle acque reflue domestiche e/o assimilate e dalle acque meteoriche di dilavamento. Più precisamente, per acque reflue industriali si intendono le acque di scarico defluenti da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo con la produzione sia industriale che artigianale e che non siano riconducibili a quanto espressamente stabilito per le categorie di cui ai suddetti punti A) e B). Sono escluse dagli scarichi di acque reflue industriali le acque di raffreddamento.

Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione ai sensi della vigente normativa, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite che sono adottati dall'Autorità d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore, nonché al rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane

4.3. Prescrizioni generali

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati dal Comune. Nel caso di acque reflue domestiche, essendo le stesse sempre ammesse allo scarico nell'osservanza del presente regolamento, l'autorizzazione è sostituita da un permesso di allacciamento.

Il permesso di allacciamento e l'autorizzazione allo scarico sono rilasciati al titolare dello scarico (proprietario dell'immobile se scarico singolo, amministratore di condominio, o delegato tra i condomini, se scarico multiplo, titolare dell'attività se scarico di acque reflue industriali da cui origina lo scarico) e sono limitati all'insediamento a cui viene concesso.

Il permesso di allacciamento per gli scarichi di acque reflue domestiche, l'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche, l'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue industriali all'interno della rete di pubblica fognatura ha validità di anni 4 (quattro).

Nel solo caso degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, il permesso di allacciamento allo scarico e/o l'autorizzazione allo scarico è automaticamente rinnovato/a, qualora non siano intervenute e comunicate variazioni al Comune.

In tutti gli altri casi deve essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura un anno prima della scadenza e nel caso di modifiche alle condizioni autorizzate dovrà essere richiesta preventivamente una nuova autorizzazione allo scarico.

4.4. Allacciamento alla pubblica fognatura

Nelle zone servite dalla rete pubblica di fognatura è fatto obbligo di immettere gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate, industriali e, ove espressamente richiesto dal Comune, quelle di prima pioggia nella rete fognaria nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e della vigente normativa.

Per le zone non servite da pubblica fognatura le costruzioni, nuove o esistenti, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque reflue, alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali rientranti nelle zone servite dalla pubblica fognatura. I proprietari degli immobili posti in fregio a tali strade dovranno provvedere a loro cura e spese alla costruzione della fognatura interna ed agli allacci seguendo le prescrizioni impartite dal Comune.

In deroga all'obbligo di allacciamento, il Comune può autorizzare la realizzazione di impianti autonomi per il trattamento e lo smaltimento dei reflui domestici ove risulti tecnicamente impossibile o eccessivamente oneroso, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, prevedere un ampliamento della rete fognaria o provvedere all'allacciamento alla rete esistente. La richiesta di deroga dovrà essere motivata dall'interessato con una relazione tecnica dettagliata a firma di un professionista abilitato. Per ottenere la deroga di cui al presente articolo è sufficiente il presentarsi di una delle due condizioni.

Con il superamento delle situazioni che determinano la deroga di cui al precedente comma, dovranno essere disattivati gli impianti autonomi a cura e spese dei proprietari che dovranno altresì provvedere all'allacciamento alla fognatura pubblica.

4.5. Ammissibilità degli scarichi

Nella rete fognaria gestita dal Comune è consentita l'immissione delle acque reflue domestiche e di quelle assimilate a quelle domestiche.

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti approvati dal Comune o dall'Autorità d'Ambito competente.

L'eventuale scarico di acque reflue industriali è soggetto a preventiva verifica di compatibilità con il sistema fognario e depurativo esistente.

E' vietato scaricare nella fognatura comunale sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica del corpo ricettore finale e che possano arrecare pregiudizio ai manufatti fognari e/o interferire negativamente con il processo dell'impianto di depurazione, quali, a titolo esemplificativo: idrocarburi, sostanze infiammabili o esplosive, sostanze tossiche, sostanze corrosive, ceneri, sabbia, fango, bitume, paglia, erba, trucioli, legno, peli, materie plastiche, rifiuti solidi, scorie di lavorazioni, rottami, macerie.

Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico, saranno addebitati ai responsabili, fatte salve in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile (risarcimento per fatto illecito), ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste nel presente Regolamento e/o dalla vigente normativa nazionale e regionale, nonché la facoltà del Comune di promuovere, qualora ne ricorrano le condizioni, un'azione per il risarcimento del danno ambientale ai sensi della Parte VI del D.Lgs. n. 152/2006 e degli allegati 3 e 4 alla Parte sesta del medesimo decreto.

4.6. Scarico delle acque meteoriche

Il territorio comunale di Borgomaro è servito da reti fognarie pubbliche che presentano, a seconda delle zone e dei nuclei storici o frazionali, una conformazione di tipo misto oppure di tipo separato.

Nelle zone servite da fognatura di tipo separato, è tassativamente vietata l'immissione di acque meteoriche, di prima pioggia, di lavaggio dei cortili o di drenaggio all'interno delle condotte stradali destinate alle sole acque reflue nere. In tali aree, lo smaltimento delle acque meteoriche deve avvenire:

- a) prioritariamente all'interno delle proprietà private mediante pozzi perdenti sul suolo, dispersione in aree verdi o vasche di recupero ad uso irriguo.
- b) tramite allacciamento alla specifica rete pubblica di fognatura bianca, ove esistente, previa autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico comunale che ne verificherà la compatibilità idraulica.

Nelle zone servite da fognatura di tipo misto, l'immissione delle acque meteoriche e di prima pioggia nel collettore comunale è consentita unicamente previa autorizzazione del Comune. Al fine di non sovraccaricare la capacità idraulica della rete stradale e di salvaguardare l'efficienza degli impianti di depurazione a valle, il Comune ha la facoltà di imporre al richiedente, in sede di rilascio del permesso di allacciamento:

- a) la realizzazione di sistemi privati di laminazione, invaso o ritenzione temporanea delle acque piovane, con rilascio controllato e differito nel collettore pubblico.
- b) l'obbligo di deviare, laddove tecnicamente ed economicamente possibile (ad esclusione dei centri storici densamente edificati), le acque di gronda dei tetti verso sistemi di dispersione sul suolo privato.

È in ogni caso vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche e di dilavamento non trattate all'interno delle acque sotterranee. L'accertamento di commistioni illecite o allacciamenti eseguiti in difformità dalla reale tipologia di rete presente in loco comporta l'avvio delle procedure di diffida, la sospensione del servizio e l'applicazione delle sanzioni ambientali di legge.

4.7. Disposizioni per l'allacciamento alla fognatura

Le opere destinate ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, gli scarichi di acque reflue industriali e gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento, provenienti sia da insediamenti civili che da insediamenti produttivi, sono soggette a permesso di allacciamento. La richiesta di nuovi allacciamenti, il rifacimento o la ristrutturazione di quelli già esistenti dovrà essere presentata al Comune.

La domanda di permesso di allacciamento alla pubblica fognatura deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria dell'immobile ed estratto catastale;
- b) schema e sezione longitudinale quotata della rete fognaria interna fino al recapito finale;

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e dovrà essere dichiarato il nominativo del tecnico che certificherà la regolare esecuzione dell'allacciamento.

La costruzione dei condotti di allacciamento alla fognatura pubblica deve essere eseguita dagli utenti privati richiedenti solo dopo aver ottenuto i permessi dall'ente preposto sino all'allaccio al collettore primario.

I lavori di allacciamento dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche impartite dall'ufficio tecnico del Comune.

Durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, l'ufficio tecnico del Comune può far compiere prove sulla impermeabilità dei condotti, sull'efficienza dei sifoni e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto sia stato eseguito secondo il progetto autorizzato e a regola d'arte.

Se i controlli ed il collaudo indicano che le opere e le installazioni eseguite dal privato non sono conformi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, del permesso di allacciamento e/o dell'autorizzazione, le medesime devono essere modificate anche a seguito di formale comunicazione in tal senso da parte del Comune entro il termine di tempo dallo stesso fissato. Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'ammissione/autorizzazione allo scarico si intende revocata.

In caso di ristrutturazione e/o di straordinaria manutenzione dei condotti della rete fognaria pubblica che comportino modifiche agli allacciamenti, il Comune provvede alla esecuzione delle opere in sede stradale, al rifacimento, riordino, ricostruzione degli allacciamenti privati. Tali opere sono a totale carico del Comune esecutore qualora gli allacciamenti preesistenti siano stati riconosciuti conformi alle prescrizioni del presente Regolamento. In caso invece di accertata difformità, gli oneri relativi saranno a carico degli utenti, come nel caso di nuovi allacciamenti.

Su richiesta del Comune i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi allacciamenti, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili. Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà alla Società esecutrice di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari tutte le spese che il Comune avrà incontrato per la mancanza di dette indicazioni.

Qualora venga costruita una fognatura nuova, i proprietari degli stabili preesistenti non ancora allacciati dovranno, entro il termine di quattro mesi dalla data di ultimazione delle opere, provvedere a loro cura e spese, alla sistemazione della canalizzazione interna privata, per conformarsi alle caratteristiche tecniche della nuova rete fognaria.

Qualora per qualsiasi causa uno scarico venga a cessare, il possessore dell'autorizzazione dovrà darne comunicazione scritta con prova di ricevimento al Comune il quale dovrà disporre i conseguenti provvedimenti. La riattivazione di uno scarico cessato

comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione a norma del presente Regolamento.

Qualsiasi variazione attinente alla qualità e quantità dello scarico fognario comporta la necessità di richiedere una nuova ammissione/autorizzazione. Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono comunque la decadenza dall'autorizzazione originaria allo scarico per colpa del suo titolare, oltre eventualmente al risarcimento dei danni.

Nel caso di semplice subentro, di cambio di ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, se restano ferme e inalterate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, è sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra all'ufficio tecnico preposto.

Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi preesistenti, deve essere richiesta una nuova autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura.

Per gli insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti ad ampliamento o a ristrutturazione, o ad interventi che comportino modifiche della disposizione del punto di scarico, e nei soli casi in cui gli scarichi non abbiano caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'ufficio tecnico comunale, il quale, verificata la compatibilità degli scarichi con il corpo ricettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

4.8. Utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo

Tutti gli insediamenti, compresi quelli i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense, che scaricano in pubblica fognatura e che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono provvedere all'installazione, e garantire il buon funzionamento, di idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata da tali fonti diverse. Per tale scopo dovranno essere installate apparecchiature in misurazione (contatori) la cui portata sia adeguata al campo di portata secondo le indicazioni e le prescrizioni del Comune.

Il contatore dovrà essere installato entro un pozzetto interrato o in camera protetta. In ogni caso dovrà essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile per le letture periodiche e per i controlli di funzionamento da parte degli incaricati del Comune.

Il Comune provvederà a letture periodiche dei prelievi effettuati e alla eventuale piombatura dei misuratori (contatori).

In tali casi il titolare della derivazione idrica è tenuto a corrispondere al Comune la tariffa di fognatura e depurazione sulla scorta dei metri cubi di acqua prelevata.

4.9. Prescrizioni tecniche per l'allacciamento alla fognatura

Le opere di allacciamento alla fognatura comunale su suolo pubblico, devono essere eseguite secondo gli schemi e le specifiche tecniche stabilite dal Comune.

Sono a carico del richiedente tutte le spese per l'esecuzione dell'allacciamento, compresi l'eventuale rottura ed il ripristino della sede stradale nonché eventuali rifacimenti od opere di protezione relativa ad altri servizi o strutture esistenti nel sottosuolo.

Tutti gli allacciamenti alla rete della pubblica fognatura devono essere muniti di manufatti idonei a consentire l'agevole ispezionabilità al personale addetto e posizionati a confine della proprietà rivolte alla via pubblica. Le immissioni delle canalizzazioni negli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura pubblica e le tubazioni di allaccio devono avere indicativamente un diametro max di 125 mm provviste di sifone in proprietà privata.

Nessuno all'infuori degli incaricati del Comune può compiere interventi sul suolo pubblico per eseguire lavori che riguardino in modo diretto o indiretto le fognature. Pertanto tutte le opere da eseguirsi in sede stradale, sia che riguardino la costruzione, la manutenzione o la riparazione degli scarichi di qualsiasi genere, sono eseguite esclusivamente dal Comune e restano di sua esclusiva proprietà.

Le predette opere potranno essere eseguite direttamente dagli interessati in base ad un'apposita autorizzazione scritta, quando l'ufficio tecnico comunale ritenga discrezionalmente di avere acquisito le necessarie garanzie per una regolare esecuzione dell'allacciamento. Sono comunque e sempre a carico dell'utente tutte le opere necessarie per allacciare i fabbricati dalla proprietà privata fino alla condotta fognaria, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, delle tubazioni di acquedotto ed altre simili canalizzazioni che fossero risultate danneggiate durante l'esecuzione dei lavori.

L'allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere effettuato a regola d'arte e contestualmente gli scarichi aventi un diametro max di 125 mm dovranno essere sifonati ed ispezionabili al fine di evitare esalazioni, miasmi e la formazione di deposito di materiale grossolano.

Per le immissioni nella civica fognatura si devono utilizzare gli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura e la tubazione di allacciamento non deve eccedere i diametri degli imbocchi medesimi.

Il tracciato delle tubazioni di allacciamento, nonché il punto e le modalità di allacciamento, devono essere concordate con il Comune, che fornirà le ulteriori prescrizioni tecniche relative ai materiali ed alle modalità esecutive.

Il profilo delle tubazioni di allacciamento deve essere posizionato in modo da garantire, in normali condizioni di esercizio, lo scarico a gravità nella rete comunale di tutti gli scarichi ubicati a livello superiore del piano stradale.

Per la costruzione della canalizzazione interna agli stabili devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad ovviare agli inconvenienti causati da eccessi di pressione nelle tubazioni. Le condutture interne devono essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e inattaccabile all'azione chimica e meccanica delle acque convogliate. I giunti devono essere atti a resistere alle eventuali sovrappressioni conseguenti al funzionamento in carico della rete stradale o della rete interna.

Le tubazioni devono essere realizzate con i materiali indicati nelle normative del Ministero dei Lavori Pubblici.

I tratti sub-orizzontali delle canalizzazioni dovranno avere una pendenza non inferiore all'1%.

Le canalizzazioni devono essere realizzate secondo le buone norme dell'idraulica e munite di dispositivi di ispezione facilmente accessibili.

La puntuale e piena osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento costituisce condizione essenziale per il rilascio, da parte del Comune, del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato.

4.10. Allacciamento di pluviali

I pluviali delle fronti delle case verso la pubblica via devono essere allacciati direttamente alla fogna stradale bianca, ove esistente. I pluviali debbono avere una sezione sufficiente ed essere in numero proporzionale alla superficie di terrazza o di tetto misurata in proiezione orizzontale. È vietato introdurre scarichi di qualsiasi altra specie.

4.11. Disposizioni tariffarie

Per i servizi di raccolta, allontanamento e scarico delle acque reflue, è dovuto al Comune il pagamento di una tariffa, determinata secondo la normativa e la regolazione pro tempore vigente.

Analoga modalità viene adottata per la quantificazione delle tariffe relative all'allacciamento alla civica fognatura ed al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

5. CONDIZIONI AMMINISTRATIVE

5.1. Contratto di somministrazione

Il rapporto contrattuale si instaura con la stipula del Contratto del Servizio Idrico Integrato secondo le modalità previste nel presente Regolamento. Il contratto è l'unico documento che impegna le parti alla fornitura e consente la fruizione.

Il Contratto sottoscritto è sottoposto a condizione sospensiva, producendo i suoi effetti solo alla data di effettiva posa del misuratore, alla data di lettura di subentro o alla data di rimozione della piombatura del misuratore (nei casi di precedente sigillatura dello stesso).

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, atti concludenti dell'utilizzatore potranno consentire al Comune di considerare concluso il contratto stesso, fatta salva la facoltà per il Comune, qualora le circostanze lo determinino, di considerare abusivo il consumo d'acqua del subentrante di fatto, con le conseguenze di legge.

Oltre al versamento degli importi preventivati il richiedente dovrà sottoscrivere il contratto di somministrazione nelle forme ed alle condizioni previste, esibendo o allegando un documento d'identità, codice fiscale e titolo legittimante il possesso/proprietà

Nel Contratto di somministrazione il sottoscrittore dovrà indicare tutti i dati previsti, ossia:

- a) i dati relativi all'Utente beneficiario del servizio, comprensivi di contatti (telefono, email, PEC), recapiti, codice fiscale o partita IVA;
- b) i dati necessari per individuare i servizi richiesti o quelli esistenti da modificare;
- c) i dati necessari alla definizione delle condizioni contrattuali;
- d) i dati stabiliti dalle normative in vigore (es. dati catastali, certificazioni impiantistiche).

La fornitura resta subordinata al pagamento del contributo di allaccio e degli oneri accessori in vigore al momento della stipula, oltre che al pagamento dei diritti, bolli e cauzioni previste, all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni e servitù necessarie all'esecuzione dell'allaccio e al mantenimento degli impianti, al pagamento delle eventuali opere di derivazione, alla presentazione della documentazione prevista dai regolamenti e normative in vigore.

La fornitura potrà essere concessa per gli usi previsti dal piano tariffario in vigore.

L'Utente può richiedere la modifica dell'uso contrattualmente previsto in qualsiasi momento, con la sottoscrizione di un nuovo contratto. Tali richieste dovranno essere accompagnate dalla lettura del misuratore ed avranno decorrenza dalla data della richiesta

L'Utente può chiedere l'esecuzione della lettura al Comune, che la effettuerà entro dieci (10) giorni dall'istanza con oneri a carico del richiedente; le modifiche contrattuali decorreranno dalla data e dalla lettura eseguita.

5.2. Durata del contratto

Il contratto di somministrazione del Servizio Idrico Integrato è stipulato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, coincidente con la posa del misuratore, con la rimozione dei sigilli o con la data di decorrenza della voltura/subentro.

5.3. Recesso dal contratto

L'Utente finale ha il diritto di recedere dal contratto di somministrazione in qualsiasi momento, senza alcuna penalità, mediante comunicazione scritta di disdetta da inoltrarsi al Comune secondo le modalità stabilite dalla Carta dei Servizi.

La richiesta di disdetta deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica comunale e deve obbligatoriamente contenere:

- a) i dati identificativi dell'intestatario e del punto di consegna (Codice Utente/Codice Presa).
- b) l'autolettura finale del misuratore (corredata, ove possibile, da documentazione fotografica).
- c) Il nuovo indirizzo di recapito per l'invio della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Ricevuta la disdetta, il Comune provvede alla disattivazione della fornitura con la sigillatura del punto di consegna entro i tempi massimi stabiliti dalla vigente regolazione nazionale in materia di qualità contrattuale (RQSII). L'Utente resta pienamente obbligato al pagamento delle quote fisse, dei consumi registrati e di ogni altro corrispettivo maturato fino alla data di effettiva chiusura della fornitura.

Qualora il misuratore sia posizionato in luogo non accessibile al personale comunale, l'Utente ha l'obbligo di segnalarlo nella richiesta e di concordare un appuntamento per consentire l'accesso e la sigillatura dello strumento.

Nel caso in cui l'intervento di chiusura e la relativa lettura di verifica non siano possibili per cause imputabili all'Utente, il Comune procederà all'addebito dei consumi sulla base della media storica dei consumi precedenti, fatto salvo il successivo conguaglio definitivo non appena sarà possibile accedere al misuratore.

Il Comune provvede alla restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato dall'Utente, maggiorato degli interessi legali maturati fino al giorno del riaccredito. L'importo a credito sarà compensato direttamente nella fattura di chiusura.

Qualora l'importo della fattura a saldo sia inferiore al deposito cauzionale da restituire, il Comune provvederà al rimborso della differenza a favore dell'Utente entro 45 giorni solari dalla data di disattivazione della fornitura.

Qualora al momento della disdetta sussistano a carico dell'Utente cessante fatture insolute, il Comune attiverà immediatamente le procedure di recupero coattivo del credito, trattenendo a compensazione le somme del deposito cauzionale fino a concorrenza del debito.

La disdetta comunicata dall'Utente locatario o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile deve essere notificata dallo stesso anche alla proprietà del fabbricato. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità per i danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione o da eventuali utilizzi abusivi successivi alla sigillatura della presa.

In mancanza di formale comunicazione di disdetta o di regolare voltura a favore di un nuovo soggetto, l'intestatario originario rimane l'unico responsabile del rapporto di fornitura, restando obbligato al pagamento di tutti gli oneri, delle quote fisse e dei consumi registrati, anche se determinati da subentri di fatto di terzi che non abbiano regolarizzato la propria posizione contrattuale.

5.4. Volture e subentri

Nel caso di presa esistente attiva il nuovo Utente finale potrà richiedere la voltura del

servizio idrico nelle forme e condizioni previste.

Il richiedente sarà tenuto a stipulare un nuovo contratto d'utenza ed al versamento del depositocauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.

Al momento della richiesta di voltura, il nuovo Utente finale deve comunicare l'autolettura del misuratore, preferibilmente controfirmata dall'Utente cessante, che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.

Sono a carico dell'Utente subentrante gli oneri relativi al nuovo contratto oltre che all'eventuale riattivazione della fornitura o reinstallazione dello strumento di misura.

Nel caso in cui il misuratore sia posizionato in luogo non accessibile al Comune l'Utente finale deve segnalarlo nel modulo di richiesta e garantire l'accesso, con necessità di concordare con il Comune un appuntamento per l'effettuazione dell'intervento di lettura.

È comunque facoltà del nuovo Utente finale richiedere voltura assumendo come lettura di subentro l'ultima lettura effettuata dal Comune.

I consumi e gli ulteriori oneri maturati sino alla lettura di subentro saranno addebitati all'Utente cessante.

Nei casi in cui l'utenza cessante oltre alla fattura di chiusura presenti altre fatture insolite la richiesta di voltura determinerà l'immediata attivazione delle procedure di recupero coattivo del credito, a carico dell'Utente cessante, con l'addebito a carico dello stesso degli ulteriori oneri previsti.

Il tempo di esecuzione della voltura intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta della voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente, fatte salve le richieste di integrazione di documentazioni, non potrà superare i termini indicati nella Carta del Servizio.

La richiesta di riattivazione di un'utenza disattivata, ovvero di subentro, può essere inoltrata rispettivamente dal medesimo Utente finale che aveva in precedenza richiesto la disattivazione del punto di consegna o di scarico, ovvero da un nuovo Utente finale, nelle forme e condizioni previste.

Il richiedente sarà tenuto a stipulare un nuovo contratto d'utenza ed al versamento del depositocauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.

Sono a carico dell'Utente subentrante gli oneri relativi al nuovo contratto oltre che all'eventuale riattivazione della fornitura o reinstallazione dello strumento di misura.

Al momento della richiesta di subentro, il nuovo Utente finale deve comunicare al gestore l'autolettura del misuratore che costituirà la lettura iniziale per il nuovo titolare.

E' comunque facoltà del nuovo Utente finale richiedere subentro assumendo come lettura di subentro la precedente lettura di disdetta del contratto cessato.

Nel caso in cui il misuratore sia posizionato in luogo non accessibile al Comune l'Utente finale deve segnalarlo nel modulo di richiesta e garantire l'accesso con necessità di concordare con il Gestore un appuntamento per l'effettuazione dell'intervento di lettura.

Il tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, intercorrente tra la data di richiesta di subentro e la data di effettiva riattivazione della stessa, fatte salve le richieste di integrazione di documentazioni, non potrà superare i termini indicati nella Carta del Servizio.

Qualora l'Utente finale unitamente alla richiesta di subentro richieda anche una modifica della portata del misuratore il tempo massimo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, non potrà superare i termini indicati nella Carta del Servizio

Qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comporti l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione decorre dalla data di completamento del suddetto lavoro.

Qualora la richiesta di voltura o di subentro abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore provvede a:

- a) richiedere all'Utente finale entrante un'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui venga accertato che l'Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto;
- c) Qualora la richiesta di voltura sia stata presentata da un Utente che risulta moroso presso un'altra fornitura attiva o cessata a suo nome, comunque perfezionata o di fatto con lo stesso Ufficio Commerciale del Gestore, questi ha facoltà di non volturare il contratto fino ad avvenuta definizione delle pendenze.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, può richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore nelle forme e modi indicati sul sito web del Gestore, assumendo tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura. In questi casi nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura.

Nei casi di decesso del contraente gli eredi, entro sessanta (60) giorni sono tenuti:

- a) a darne comunicazione al Gestore;
- b) a provvedere alla sottoscrizione di un contratto di voltura o, in alternativa, a richiedere la cessazione del contratto.

5.5. Aggiornamento indirizzi di recapito e contatti

L'Utente è tenuto a dare comunicazione formale di ogni variazione del recapito della corrispondenza e della propria residenza. In mancanza di tale comunicazione il Comune si riserva di procedere, nei casi più gravi, alla sospensione della fornitura fino a che l'Utente non proceda all'aggiornamento dei dati, fatta salva l'applicazione delle eventuali spese conseguenti.

Nei casi di mancata comunicazione delle variazioni, l'esecuzione del contratto avverrà, da parte del Gestore, secondo i dati originariamente indicati dall'Utente.

Eventuali disservizi determinati dal mancato aggiornamento dei recapiti saranno a carico dell'Utente inadempiente.

5.6. Perdite occulte

Non sono ammesse alla tutela di cui al presente articolo le perdite dovute a palese incuria, rubinetti lasciati aperti o malfunzionamenti visibili di apparecchiature sanitarie, cassette di scarico, autoclavi o impianti di irrigazione a vista.

In caso di perdita occulta, l'Utente ha diritto di richiedere al Comune la rettifica di fatturazione e il ricalcolo dei consumi anomali a condizione che il volume d'acqua registrato dal misuratore nel periodo della perdita sia almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento calcolato sullo storico dei consumi precedenti.

Per accedere alla tutela della tariffazione agevolata, l'Utente deve presentare formale istanza scritta al Comune, a pena di decadenza, entro 30 giorni solari dalla scadenza di pagamento della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, allegando obbligatoriamente:

- a) documentazione fotografica che attesti l'esistenza della rottura e lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento.
- b) copia della fattura o della ricevuta dettagliata rilasciata dall'impresa idraulica o dal professionista che ha eseguito la riparazione (ovvero, in caso di riparazione eseguita direttamente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà accompagnata dalle ricevute di acquisto dei materiali d'uso).
- c) la lettura del misuratore eseguita immediatamente dopo la riparazione per dimostrare la cessazione della perdita.

Verificata la procedibilità e la conformità dell'istanza, il Comune procede allo storno della fattura anomala e alla ricostruzione dei consumi del periodo applicando i seguenti criteri tariffari e sgravi agevolati:

- a) per il servizio di Acquedotto: per i volumi eccedenti il consumo medio storico di riferimento, viene applicata una tariffa agevolata ridotta, pari al 50% della tariffa applicata alla fascia di consumo corrente dell'Utente. È comunque fatta salva l'applicazione di una franchigia a carico dell'utente pari al 25% del volume eccedente il consumo storico.
- b) per i servizi di Fognatura e Depurazione: l'Utente è interamente esentato dal pagamento dei corrispettivi di fognatura e depurazione sui volumi d'acqua eccedenti il consumo storico, a condizione che venga dimostrato che l'acqua dispersa dalla perdita occulta sia stata assorbita dal terreno o comunque non sia confluita nella rete fognaria pubblica.

Qualora l'istanza di sgravio venga accolta, il Comune garantisce all'Utente la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento dell'importo residuo riscontrato in bolletta, senza applicazione di interessi, per una durata minima non inferiore a 12 mesi, ovvero secondo le modalità previste per la rateizzazione dei consumi anomali.

L'accesso alla tutela per perdita occulta può essere richiesto dall'Utente per lo stesso punto di consegna una sola volta in un intervallo di 2 anni dalla data di presentazione della precedente istanza accolta. L'intervallo temporale può essere ridotto a 1 anno esclusivamente qualora la nuova perdita si sia verificata su un tratto di tubazione privata strutturalmente diverso e indipendente rispetto a quello precedentemente riparato.

Nel caso in cui il Comune proceda all'installazione di sistemi di telelettura o contatori di tipo *smart metering*, il Comune è tenuto ad attivare canali di segnalazione tempestiva dell'anomalia di consumo all'utente finalizzati a ridurre i tempi di persistenza delle perdite invisibili. L'invio di tale segnalazione esime il Comune da responsabilità relative al prolungarsi della dispersione qualora l'utente rimanga inerte.

ALLEGATO A)

SERVIZIO ACQUEDOTTO – SANZIONI AMMINISTRATIVE

DESCRIZIONE	IMPORTO
Prelievi abusivi	€ 500,00
Usi impropri e rivendita acqua	€ 500,00
manomissioni agli strumenti di misura (contatori o lenti idrometriche), la manomissione dei sigilli e/o compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura sono assoggettati al pagamento	Da € 200,00 a € 2.000,00
Mancata lettura (nel caso in cui l'utente non consenta l'accesso al contatore o manchi di comunicare la lettura quando contatore non accessibile agli operatori) (*)	€ 20,00
Utilizzo fonti approvvigionamento autonome senza necessarie autorizzazioni	€ 300,00

*() oltre all'addebito dei consumi calcolati come indicato dal regolamento.